



N. 35067/11 Not. Reato
N. 3837/12 R.G. Tribunale

N. 1387/14 Sentenza

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della PRIMA Sezione Penale Dr.ssa Eleonora SANTOLINI alla pubblica udienza del 27 GENNAIO 2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di 1° grado:

CONTRO

- 1) ANEMONE DIEGO
nato a ROMA il 5.7.1971
LIBERO - CONTUMACE
- 2) SCAJOLA CLAUDIO
nato a IMPERIA il 15.1.1948
LIBERO - PRESENTE

IMPUTATI

del reato di cui agli artt.7 commi II e III L.195/74 e 4 comma I L.659/81 perché ANEMONE, quale amministratore di fatto delle società REDIM 2002 S.r.l., A.M.P. S.r.l., MEDEA PROGETTI e CONSULENZE S.r.l., TECNOCOS S.r.l. e IMPRESA ANEMONE COSTRUZIONI S.r.l., corrispondeva a SCAJOLA, membro della Camera dei Deputati, un contributo/finanziamento, attraverso l'erogazione dapprima della somma di euro 1.100.000,00 per l'acquisto dell'immobile sito in Roma, via del Fagutale n.2 (rogito del 6 luglio 2004), quindi dell'ulteriore somma di euro 100.000,00 circa mediante la messa a disposizione di servizi consistiti nella ristrutturazione del predetto immobile (lavori effettuati o retribuiti fino al maggio 2006), senza che fosse intervenuta la deliberazione degli organi societari e senza che i contributi medesimi venissero regolarmente iscritti nei bilanci delle società.

In Roma 30.4.2007 (termina per l'approvazione dei bilanci del 2006)



CONCLUSIONI :

PM (UDIENZA 9.1.2014): chiedono per entrambi gli imputati la condanna ad anni tre di reclusione ed Euro 2.000.000,00 di multa

DIF. (UDIENZA 9.1.2014): Avv. Busuito per Scajola: assoluzione perché il fatto non sussiste o comunque per non averlo commesso; in sub. ndp per prescrizione;

Avv. Barbieri per Anemone: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso; in sub. ndp per prescrizione;

DIF. (UDIENZA 27.1.2014): Avv. Perroni per Scajola: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; in sub. assoluzione perché fatto non costituisce reato; in ult. sub. ndp per prescrizione;

Avv. Aricò per Anemone: assoluzione ex art. 530 1° co. c.p.p. perché fatti non previsti dalla legge come reato; in sub. ndp per prescrizione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ritualmente notificato il P.M. citava a giudizio ANEMONE Diego e SCAJOLA Claudio per rispondere davanti questo Giudice del reato a loro ascritto in rubrica.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi nella contumacia dell'imputato ANEMONE ed alla presenza dell'imputato SCAJOLA, previa risoluzione delle questioni preliminari così come da ordinanze da intendersi qui integralmente richiamate, venivano ammesse le prove documentali e dichiarative richieste dalle parti. Successivamente, nel corso del giudizio, si procedeva all'esame dei testi del Pubblico Ministero, quindi l'imputato SCAJOLA Claudio rendeva l'esame, ed, in via ulteriore, si perveniva all'escussione del testimoniale della difesa.

Nel corso della richiamata attività dibattimentale si procedeva all'acquisizione della relazione tecnica-estimativa redatta dall'ing. Maurizia Cima ed alla acquisizione della relazione contabile redatta dal dott. Vittorio Maugeri, entrambe versate in atti all'esito dell'esame dei predetti consulenti di parte. Quindi, il Pubblico Ministero ed i difensori degli imputati concludevano come da separato verbale ed il Giudice decideva come da allegato dispositivo.

All'esito dell'istruttoria svolta, va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato ANEMONE Diego per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, diversamente, deve giungersi alla assoluzione dell'imputato SCAJOLA Claudio in ordine alla medesima imputazione perché il fatto non costituisce reato.

Ed invero, si rileva, in primo luogo, dalle deposizioni dell'operante Strada Domenico, in organico presso la sezione anticrimine del ROS di Firenze, quale fosse stata la genesi della presente indagine. In particolare, il teste riferiva che l'attività investigativa aveva preso le mosse da alcune intercettazioni nei confronti di un imprenditore fiorentino, Riccardo Fusi, nel novembre del 2007.

Nel corso dell'attività intercettiva gli operanti avevano appreso che la società BTP - Baldassini Tognozzi Pontello- aveva partecipato ad una gara di aggiudicazione del nuovo teatro di Firenze del valore di 80 milioni di euro. La predetta società era risultata associata all'impresa Opere Pubbliche e Ambiente riferibile all'imprenditore De Vito Piscicelli Francesco Maria, il quale si era fatto garante con il Fusi per una sua

“introduzione” grazie a due soggetti romani, tali Fabio e Angelo. Tali personaggi erano, perciò, stati identificati in De Santis Fabio e Balducci Angelo, nei confronti dei quali, dunque, si era deciso di estendere l’attività di intercettazione, che aveva consentito di conoscere uno spaccato sul mondo degli appalti legati ai Mondiali di Nuoto Roma 2009, al Vertice G8 della Maddalena, al programma dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

Intercettando il Balducci si era, così, risaliti all’imprenditore Diego ANEMONE che aveva con il primo uno stretto rapporto di frequentazione, e che con numerose delle sue imprese si era aggiudicato molti degli appalti legati ai cosiddetti “grandi eventi”.

Monitorando dal 2008 al 2009, soprattutto, le utenze del Balducci, che risultava avere un ruolo apicale nella gestione dei “grandi eventi”, si era pervenuti alle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Firenze nel febbraio del 2010 a carico del Balducci, del Piscitelli e del De Santis.

Nel febbraio del 2010 si era, quindi, passati ad una nuova fase investigativa, nel corso della quale si era giunti alla identificazione di un cittadino tunisino, tale Idri Fatim Ben Laid, che con un esposto anonimo alla Procura di Firenze era stato indicato come uomo di fiducia del Balducci e dell’ANEMONE, per conto dei quali era solito prelevare dalle banche importanti somme di denaro in contanti.

Approfondendo gli accertamenti, gli operanti avevano verificato che il medesimo ANEMONE Daniele, fratello dell’odierno imputato, aveva presentato una denuncia al Commissariato della Polizia di Fidene, datata 14 ottobre 2004, con la quale l’Idri Fatim era stato incolpato di essersi allontanato, dopo aver prelevato una somma in contanti di 200 mila euro.

Dall’esame dei contatti telefonici, verso la fine del 2008 era, altresì, emerso che ANEMONE Diego aveva nuovamente interloquuto con l’Idri Fatim, perciò si era decisa una perquisizione nei confronti del tunisino, nel corso della quale era stato trovato un appunto scritto a penna nel quale era riportato il numero 335 8341499 con la dicitura Balducci e il numero 340 7288907 con la dicitura Diego; tali utenze telefoniche, grazie ai successivi accertamenti, erano risultate effettivamente in uso al Balducci ed all’imputato ANEMONE Diego.

In quello stesso contesto era stata ritrovata anche una copia della stessa denuncia presentata il 14 ottobre 2004 dall’Anemone Daniele, a cui aveva fatto, peraltro, seguito una denuncia di scomparsa dell’Idri Fatim ad opera della moglie Speranza Cristina.

Nel corso delle indagini era, inoltre, emerso il nome di un altro soggetto da attenzionare, tale Zampolini Angelo. Quest'ultimo, durante l'attività intercettiva, aveva avuto numerosi contatti con Balducci e con ANEMONE Diego, ed era, altresì, apparso come architetto progettista di un intervento di ristrutturazione del Salaria Sport Village.

Lo Zampolini non era un soggetto nuovo alle indagini, infatti il suo nome era emerso fra i progettisti dell'aeroporto di Perugia nell'ambito dei lavori del 150° italiano.

Del resto, dopo gli arresti del 2010, lo Zampolini si era presentato autonomamente presso la Procura di Perugia ed aveva rilasciato delle dichiarazioni in merito ad alcune operazioni bancarie sospette da lui effettuate. Non a caso, sempre nel febbraio 2010, nel corso di una perquisizione presso lo studio del commercialista del Gruppo Anemone, tale Stefano Gazzani, era stato rinvenuto proprio il verbale di sommarie informazioni rese dallo stesso Zampolini due anni prima alla Guardia di Finanza.

Orbene, le risultanze investigative avevano permesso di appurare che tale personaggio era stato l'autore di 4-5 operazioni sospette che la Deutsche Bank aveva segnalato presso la sua sede di Corso Vittorio: si era trattato, in particolare, di operazioni di cambio di somme di denaro in contanti in diversi assegni circolari. Proprio, tali operazioni, di cui lo Zampolini non aveva avuto memoria in un precedente incontro con la Guardia di Finanza, erano state oggetto delle nuove informazioni rese spontaneamente dall'architetto alla Procura di Perugia.

Riferiva il teste, sul punto, che dalle risultanze investigative la figura dello Zampolini era stata ricollegata all'acquisto di alcuni beni immobili, fra i quali quello oggetto del presente processo in via del Fagutale, in cui il predetto architetto, con modalità operative già sperimentate, aveva versato denaro in contante presso la filiale della Deutsche Bank di Corso Vittorio Emanuele e con questa provvista di denaro aveva ottenuto l'emissione di assegni circolari intestati alle sorelle Papa, parti venditrici.

Le stesse modalità operative avevano interessato l'acquisto di altri due immobili intestati nel 2004 e nel 2006 al Generale Pittorru Francesco, nonché di altro immobile intestato all'ingegnere Ercole Incalza, al tempo alto dirigente del Ministero delle Infrastrutture, ed ancora di uno o due immobili intestati al figlio o direttamente ad Angelo Balducci.

Sempre con riferimento all'appartamento di via del Fagutale, nel febbraio del 2010 era stata effettuata una perquisizione presso la sede romana della società Medea Progetti e

Consulenze, che in sede intercettiva era risultata in stretti rapporti con ANEMONE e Balducci.

La società era stata costituita il 29 novembre 2002 con capitale sociale diviso in parti uguali fra Della Giovanpaola Mauro e Pascucci Vanessa, moglie di ANEMONE Diego. Nel 2004 la Pascucci aveva ceduto la propria quota in parte a Della Giovanpaola e in parte a Crivelli Stefano. Come dipendente della Medea era risultato poi in organico Balducci Filippo, figlio di Balducci Angelo, già a far data dall'anno 2003. Nel 2007 il Balducci Filippo era stato, poi, assunto dal Salaria Sport Village, società in cui la famiglia Balducci aveva forti interessi.

Appunto, presso la Medea era stata trovata tutta una serie di documenti afferenti all'appartamento in via del Fagutale. *In primis*, l'atto di compravendita del 6 luglio 2004, a seguire una e-mail del 3 agosto 2004, inviata dallo Zampolini alla Medea, all'attenzione di Vincenzo Nardoni, con oggetto "appartamento in via del Fagutale", recante in allegato un file ed una annotazione inerente le ultime versioni del progetto dell'appartamento medesimo, a riprova della riferibilità dei lavori di ristrutturazione dell'immobile allo Zampolini e al Nardoni, quale collaboratore del Gruppo Anemone.

Inoltre, in sede di perquisizione presso la medesima società veniva rinvenuta altra e-mail del 3 agosto 2004 inviata dall'account della Medea a quello dell'ufficio tecnico del Gruppo Anemone avente ad oggetto "appartamento in via del Fagutale" con un file allegato.

Sempre in tale contesto, si rinveniva un report di fax inviato dalla utenza della Medea da Vincenzo Nardoni in direzione del numero fax 0765 456094 alla cortese attenzione di Pino Falabruzzi, avente per oggetto la "pianta dell'appartamento". Il numero chiamato era, poi, risultato appartenere ad una ditta di impiantistica di condizionatori di aria.

Il 3 settembre 2004 altro report di trasmissione via fax, inviato sempre dalla Medea partiva in direzione della utenza 06 67794719, ed aveva in allegato tre copie della pianta dell'appartamento. L'utenza fax in esame era risultata intestata al Ministro per l'attuazione del programma di Governo in Largo Palazzo Chigi 19. Al tempo tale personalità era rappresentata dall'On. SCAJOLA Claudio che aveva ricoperto l'incarico dal 31 luglio 2003 al 23 aprile 2005.

Il 6 settembre 2004 altro rapporto di trasmissione via fax era stato inviato dalla Medea in direzione della medesima utenza con oggetto "versione cucine", con allegate tre varianti per la realizzazione della cucina dell'appartamento.

Ancora il 7 settembre 2004 altro rapporto di trasmissione via fax perveniva dalla Medea verso l'utenza fax del Ministero alla attenzione del Nardoni (che sembrava dovesse riceverlo presso l'Ufficio del Ministro) con allegata la pianta dell'immobile e tutta una serie di specifiche tecniche.

Il 14 ottobre 2004 un altro rapporto via fax veniva inviato dal Nardoni all'utenza 06 87120201 intestata alla Moarmostile con sede in via A. Gotti 41, società riferibile a Coronetta Manfredo ed avente ad oggetto attività di rivestimenti in marmo. A questo fax erano state allegate 26 pagine, dove erano indicati i rivestimenti in marmo delle varie stanze.

Sul piano investigativo, il teste riferiva, infine, a riprova della relazione intrattenuta al tempo fra le parti richiamate, proprio dei numerosi contatti registrati in sede intercettiva fra Santini Fabiana, segretaria personale dell'On. SCAJOLA, ed il Balducci e l'ANEMONE Diego, nonché degli ulteriori contatti telefonici intervenuti fra lo stesso SCAJOLA ed il Balducci.

In merito alla operazione bancaria sospetta che aveva interessato l'appartamento di via del Fagutale, riferiva anche il teste Vizza Francesco, in organico all'epoca dei fatti presso il Nucleo della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

Egli, dopo aver precisato, in termini generali, che la banca in cui vengono effettuate operazioni sospette è obbligata a segnalare dette operazioni alla Banca d'Italia che, da parte sua, interessa conseguentemente il Nucleo della Polizia Tributaria della ravvisata *notitia criminis*, chiariva, in merito all'odierno giudizio, che l'architetto Zampolini era stato destinatario della segnalazione di ben cinque operazioni sospette, tutte relative a versamenti di contanti per notevoli importi e deputate a costituire la provvista destinata alla contestuale emissione di altrettanti assegni circolari. Precisava il teste che tutte le predette operazioni erano avvenute in concomitanza dell'acquisto di beni immobili.

In particolare, per quanto qui interessa, nel luglio del 2004 l'architetto Zampolini aveva versato 900 mila euro in contanti presso la Deutsche Bank di Corso Vittorio e si era fatto emettere in favore delle due sorelle Papa (venditrici dell'immobile di via del Fagutale) 80 assegni circolari per un corrispondente valore di 450 mila euro in favore di ciascuna delle

due sorelle. Aggiungeva il teste che, in un primo momento, lo Zampolini aveva giustificato tale operazione avanti alla Guardia di Finanza, ma poi era stato nuovamente ascoltato dagli inquirenti di Perugia sul presente accadimento.

Circa i lavori edili eseguiti nell'immobile in parola, egli chiariva di avere proceduto alla acquisizione di tutta una serie di fatture relative a detti lavori, che non erano, però, risultate intestate al proprietario dell'immobile, bensì risultavano "caricate" su appalti pubblici, in particolare su un cantiere romano aperto in quel tempo a Piazza Zama.

Il teste, a domanda della difesa, chiariva di avere raccolto le dichiarazioni dei titolari delle aziende che avevano eseguito i lavori, pur non essendosi recato in via del Fagutale ad effettuare un sopralluogo.

Inoltre, il dichiarante aggiungeva di avere, parimenti, acquisito una DIA dei lavori di ristrutturazione a firma dell'imputato SCAJOLA, peraltro, redatta dall'architetto Zampolini.

Circa i lavori eseguiti, l'operante confermava, appunto, di non aver riscontrato *per tabulas* il pagamento da parte dell'On. SCAJOLA di alcuna opera eseguita, nonostante il rinvenimento, come detto, delle fatture per i lavori in via del Fagutale.

In merito al versamento della provvista, riferiva altro teste operante, Staffa Massimo, sempre in organico presso il Nucleo della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

Innanzitutto, egli riferiva, all'esito degli accertamenti bancari, che in data 19 maggio 2004 era stato effettuato il pagamento del contratto preliminare in favore delle sorelle Papa, tramite il versamento di 20 assegni circolari (dieci ciascuna) per un importo complessivo di 200 mila euro. In pari data, egli aveva appurato che, intorno alle ore 10.24, sul conto corrente acceso presso l'agenzia 80 di via Romagna della Banca delle Marche era stato cambiato per cassa un assegno, emesso da una società facente parte del Gruppo Anemone, denominata Rading 2002 Srl. in favore della Anemone Snc.

L'assegno era stato monetizzato (verosimilmente da ANEMONE Diego alla luce della comparazione della firma) per un importo di 315 mila euro. Orbene, l'orario della predetta operazione era risultato compatibile, stante la vicinanza dei luoghi interessati dalla vicenda, con l'orario in cui lo Zampolini si era recato presso la Deutsche Bank di Corso Vittorio a versare i 200 mila euro del contratto preliminare.

Le società fra le quali era intervenuta l'operazione bancaria erano risultate entrambi riconducibili all'imputato ANEMONE Diego, infatti il 50% delle quote della Rading

2002 Srl risultavano intestate alla moglie dell'imputato, mentre la Anemone Snc (trasformata di fatto nella impresa Anemone Costruzioni) era certamente a lui riconducibile.

Venendo, poi, alla formazione della provvista relativa ai 900 mila euro versati in contanti alle sorelle papa in sede di contratto definitivo, il 6 luglio 2004, ovvero il giorno prima del rogo, lo Zampolini aveva, come detto, versato presso lo sportello b della Deutsche Bank denaro contanti con una contestuale emissione di 80 assegni circolari.

Orbene, detta provvista poteva ricondursi, secondo le indagini svolte, a tre distinte manovre finanziarie.

La prima riferibile ad una operazione, segnalata, peraltro, dalla Banca d'Italia, effettuata in data 6.7.2004 presso l'agenzia 80 della Banca delle Marche, avente ad oggetto il cambio per cassa di un assegno intestato alla Medea Progetti e Consulenze per un valore complessivo di 450 mila euro.

Al tempo la società, che tutte le relazioni interne alla Banca delle Marche in materia di fidi indicavano come gravitante nel Gruppo Anemone, risultava amministrata dal socio Mauro Della Giovanpaola che, solo in epoca successiva, si era liberato delle quote, cedendole ad un tale Scerbo Raffaele, soggetto risultato senza fissa dimora.

Oltretutto le indagini bancarie avevano permesso di appurare che Pascucci Vanessa, moglie dell'imputato ANEMONE Diego, nonché Lucci Alida, segretaria personale dell'imputato, avevano il potere di firma della società presso la banca in parola. Infine, era stato appurato che la contabilità della società veniva gestita dal medesimo commercialista del Gruppo Anemone, ovvero Stefano Gazzani.

Nella giornata precedente sul conto della Medea era pervenuto un assegno di 470 mila euro, emesso in suo favore dalla società Iniziative Speciali Srl, azienda riconducibile a Giordani Mimma, madre di Rinaldi Claudio, figura apicale nell'ambito del Provveditorato Lavori Pubblici e uomo di fiducia di Balducci Angelo, anch'egli coinvolto nella inchiesta "grandi eventi".

A sua volta il conto della società Iniziative Speciali Srl era stato alimentato, in pari data, con un accredito di 600 mila euro, che la stessa Banca d'Italia aveva segnalato e che, secondo tale fonte, aveva avuto la causale "anticipo estero"

Inoltre, la provvista aveva tratto fondamento anche da una altra operazione finanziaria precedente, in particolare, il 2 luglio 2004 era stato registrato un versamento di denaro

contante per un importo di 1,5 milioni di euro sul conto corrente 695, intestato alla Impresa Costruzioni Anemone di Anemone Dino & co. sempre gravitante nel Gruppo Anemone.

Dopo di ciò, sul conto corrente 695 erano stati tratti due assegni: uno a favore della AMP Srl per un importo di 200 mila euro, ed uno a favore della Tecnicos Srl per un importo di 300 mila euro. Entrambe le società, aggiungeva il teste, erano certamente riconducibili al gruppo societario Anemone, la AMP, in particolare, era risultata amministrata al tempo da Anemone Luciano, zio paterno dell'imputato ed, inoltre, era risultata la formale ditta esecutrice dei lavori in via del Fagutale, secondo la DIA presentata dallo Zampolini il 16.9.2004.

Così si perveniva alla formazione della ulteriore somma di 500 mila euro che, addizionata alla precedente, aveva costituito la provvista relativa al pagamento del maggiore prezzo di vendita dell'immobile di via del Fagutale, anche se il teste non poteva affermare con certezza che i richiamati assegni fossero stati cambiati per contanti.

L'operante passava, quindi, alla disamina delle fatture emesse in corso d'opera presso l'appartamento dell'imputato SCAJOLA. Esse sono rappresentate dal:

- 1) documento numero 254 emesso il 18.4.2005 dalla società Italia 2000 Srl per l'intero;
- 2) documento numero 4049 emesso il 4.6.2005 dalla Idrogros Ceramiche Srl per un importo di 3.953,10 euro e una quota parte di costi per 185,22 euro;
- 3) documento numero 3074 emesso il 31.3.2005 dalla Siderurgica Bresciana Spa per un importo di 5.519,61 euro e una quota parte di costi di 12,6 euro;
- 4) documento numero 4127 emesso il 9.6.2005 dalla Idrogros Ceramiche Srl per un importo di 1.252,27 euro e una quota parte di costi per 712,00 euro;
- 5) documento numero 1350 emesso il 30.4.2005 dalla Demasi Srl per 9.995,60 euro e una quota parte di costi di 11,26 euro;
- 6) documento numero 474 emesso il 31.3.2005 dalla Clivert Spa per un importo di 1.560,57 euro e una quota parte di costi di 244,17 euro;
- 7) documento numero 1020 emesso il 31.3.2005 dalla Demasi Srl per un importo di 7.530,91 euro e una quota parte di costi per euro 32,00;
- 8) documento numero 5346 emesso il 31.5.2005 dalla Siderurgica Bresciana Spa per un importo di 1.347,19 euro e una quota parte di costi per euro 26,24;

- 9) documento numero 13 emesso il 12.5.2005 da Mario Rossano per un importo di 17.200,00 e una quota parte di costi pari ad euro 6.170,00;
- 10) documento numero 513 emesso il 9.5.2005 dalla Imag Srl per un importo di 80,00 euro;
- 11) documento numero 8 emesso il 12.6.3.2005 da Di Mario Rossano per un importo di 52.579,00 euro e una quota parte di costi per euro 50 mila;
- 12) documento numero 36 emesso il 1.3.2005 da Marmo stile Srl per un importo di 157,50 euro;
- 13) documento numero 432 emesso il 12.5.2005 della River Gardel Srl per un importo di euro 275,61;
- 14) documento numero 116 emesso il 16.5.2005 dalla Marmo stile SRI per un importo di euro 60,00;
- 15) documento numero 19 emesso il 12.5.2005 da Colò Alberto per un importo di 2.330,00 euro e una quota parte di costi per 980,00 euro;
- 16) documento numero 223 emesso il 15.7.2005 dalla Marmo Stile Srl per 204,60 euro;
- 17) documento numero 91 emesso il 3.5.2005 dalla Marmo Stile Srl per un importo di euro 300,00;
- 18) documento numero 3219 emesso il 10.5.2005 dalla Idrogros Ceramiche SRI per un importo per 10.229,59 euro con una quota parte di euro 5.813,46;
- 19) documento numero 1147 emesso il 30.4.2005 dalla Fep SRI per un importo di 399,79 euro e una quota parte di costi per euro 165,16;
- 20) documento numero 789 emesso il 31.3.2005 dalla Fep SRI per un importo di 5.468,56 euro e una quota parte dei costi di euro 379,83;
- 21) documento numero 75 emesso il 15.4.2005 dalla Marmo Stile Srl per un importo di 1.650,00 euro;
- 22) documento numero 11 emesso il 2.7.2006 dalla Ecotecnologie Srl per un importo di 200,00 euro;
- 23) documento numero 45 emesso il 31.5.2006 dalla Staff Ponteggi per un importo di 6.500,00 euro;
- 24) documento numero 1624 emesso il 31.5.2006 dalla De Masi Srl per un importo di 3.521,07 euro e una quota parte di costi per 44,00 euro.

Il teste confermava nuovamente, in merito alle predette fatture che, sebbene tali documenti non risultassero addebitati all'On. SCAJOLA, proprio dalle plurime dichiarazioni dei responsabili delle ditte esecutrici era stato possibile risalire alla fattiva realizzazione delle opere presso l'appartamento in via del Fagutale, circostanza, peraltro, avvalorata dall'esame di una contabilità non ufficiale (e non utilizzabile in questa sede) che era stata rinvenuta in sede di perquisizione nei confronti dell'imputato ANEMONE. Così ricostruite le risultanze investigative, venivano escussi gli ulteriori testi del Pubblico Ministero, sentiti nella loro qualità di soggetti protagonisti della vicenda in esame.

La teste Papa Beatrice, esaminata nella sua veste di parte venditrice dell'appartamento in via del Fagutale n. 2, riferiva di aver messo in vendita l'abitazione in parola fra la fine dell'anno 2003 e l'inizio dell'anno 2004.

La teste spiegava che l'immobile di circa 240 metri quadrati era stato messo in vendita per un importo di 1,7 milioni di euro e che la sig.ra Corsetti si era occupata di gestire le visite dei possibili acquirenti presso l'appartamento.

In merito alle modalità della compravendita, la Papa aggiungeva che dapprima era pervenuta una proposta irrevocabile di acquisto a nome di ANEMONE Diego per l'importo di 1,7 milioni di euro, e, proprio in considerazione di questo, la donna aveva deciso, unitamente alla sorella, di chiedere aiuto per la stipulazione del contratto ad un amico di famiglia, l'avv.to Minutillo Turtur.

La teste rammentava, altresì, due visite presso l'abitazione da parte dell'On. SCAJOLA, di cui la prima con altri uomini (forse della scorta), la seconda con la moglie, precisando, in via ulteriore, di non avere mai parlato in quelle occasioni con l'allora Ministro del prezzo di vendita dell'appartamento.

A questo punto, era stata manifestata dallo SCAJOLA alla Corsetti la volontà di acquistare l'immobile e, perciò, la Papa aveva incaricato l'avv.to Minutillo Turtur di occuparsi della modulistica contrattuale.

In particolare, era stato siglato un iniziale contratto preliminare per un importo di 1,7 milioni di euro, in cui figurava come promissario acquirente il signor Zampolini che, per quanto da lei ritenuto si era attivato nell'interesse dell'imputato SCAJOLA, anche se, aggiungeva, in sede di controesame, non vi era stato alcun peculiare accertamento sulla figura del contraente finale. In sede di preliminare erano stati versati 20 assegni circolari di 10 mila euro ciascuno per un importo complessivo di 200 mila euro.

Si era pervenuti al contratto definitivo, la cui stipula che era stata programmata presso gli Uffici di via della Mercede dell'allora Ministro SCAJOLA.

Al rogito, a cui era stata presente anche la sorella, la teste ricordava di avere incontrato il notaio Napoleone, l'avvocato Minutillo Turtur, il bancario Trentin della Deutsche Bank, mentre l'imputato SCAJOLA era giunto in un momento successivo.

In particolare, sulla tempistica la teste dichiarava che prima della firma dell'atto, il notaio l'aveva invitata insieme alla sorella ad accomodarsi in una stanza attigua, dove era stata raggiunta da due signori, non meglio identificati, i quali avevano consegnato a ciascuna delle due sorelle una busta contenente rispettivamente 450 mila euro in assegni circolari.

Quindi, rientrate nella stanza del rogito, le due donne avevano comunicato al solo avvocato Minutillo Turtur di aver preso i soldi, mostrandogli le buste.

Dopodiché, il notaio aveva proceduto, alla presenza delle parti contraenti, alla lettura del contratto ed alla consegna del prezzo di vendita ammontante a circa 600 mila euro, messi a disposizione delle venditrici in 4 assegni di euro 150 mila ciascuno.

Quello stesso giorno, le sorelle Papa avevano poi versato il denaro complessivamente ricevuto su un conto corrente poco prima acceso presso l'agenzia della Deutsche Bank di Piazza Argentina, in ciò seguendo il consiglio del padre dell'avvocato Minutillo Turtur, il quale, nella sua veste di bancario, aveva suggerito loro di aprire un conto corrente presso il medesimo istituto dal quale proveniva il denaro che era stato utilizzato per l'acquisto.

La teste, sul punto, precisava di non ricordare se il Trentin (funzionario di detta banca), fosse intervenuto in sede di stipula del contratto su suo specifico invito, benché fosse sicura che quest'ultimo fosse a conoscenza sia della stipula, sia della circostanza che il denaro dell'acquisto sarebbe tornato presso la medesima filiale della banca tedesca.

Invece, la teste non era in grado di ricordare se al rogito fosse stato presente anche l'architetto Zampolini, nonostante, a precisa domanda della difesa, le fossero state ricordate le dichiarazioni di quest'ultimo in ordine alla sua personale consegna, alla presenza anche del Trentin, delle buste contenenti il maggior prezzo di vendita.

Circa la conoscenza del predetto architetto, confermava di non aver inizialmente collegato la persona dello Zampolini a quella intervenuta nella veste di promissario acquirente alla stipula del contratto preliminare, ma di essere riuscita a ricordarne la presenza solo dopo avere riletto l'atto con questi concluso.

Infine, esciava in modo categorico di avere aperto il conto presso la Deutsche Bank su indicazione di quest'ultimo che, peraltro, dichiarava di non aver mai visto in compagnia del Trentini presso il summenzionato Istituto di credito.

Veniva, quindi, escusso il teste del Pubblico Ministero Minutillo Turtur Roberto, il quale confermava di essere un vecchio amico di famiglia delle sorelle Papa e di essersi occupato della compravendita della casa al Colosseo, su incarico di queste ultime, a seguito della proposta di acquisto formulata da ANEMONE Diego nel maggio del 2004 e, perciò, le avevano pregato di occuparsi della stipula dell'atto.

Da subito, il teste dichiarava di essersi preoccupato della regolazione del rapporto fra le venditrici e l'agenzia immobiliare che si era presa cura dell'affare durante la fase delle trattative.

L'avvocato, quindi, riconosceva il contratto preliminare che era stato sottoscritto nel suo studio fra le venditrici e l'architetto Zampolini, soggetto sul quale, peraltro, non aveva effettuato accertamenti particolari, se non assicurarsi dell'avvenuto pagamento della caparra, essendo noto alle sue stessi clienti che questi era uomo di fiducia dello SCAJOLA.

Circa il luogo in cui era avvenuta la stipula del contratto definitivo, il teste ribercorreva un carteggio, rappresentato, *in primis*, da un fax proveniente dalla Medea Srl in data 18.6.2004 e redatto dallo stesso Zampolini, in cui quest'ultimo comunicava alle sorelle Papa che il luogo del rogito sarebbe stato l'Agenzia 35 della Banca Popolare di Commercio e Industria di Norcia, documento, peraltro, confermato anche per raccomandata.

Successivamente, in data 5 luglio 2004 le sorelle Papa avevano ricevuto presso il medesimo studio dell'avvocato Minutillo Turtur la comunicazione proveniente dallo Zampolini che il rogito si sarebbe, invece, tenuto presso l'Ufficio del-Ministro SCAJOLA in Piazza San Silvestro.

Da ultimo, sempre a firma dello Zampolini, era pervenuto un telex in cui si indicava come luogo della stipula la sede della Deutsche Bank di Largo Argentina, anche se poi il definitivo incontro era avvenuto effettivamente presso gli Uffici della Presidenza.

Poi, il teste riesaminava la corrispondenza intrattenuta con il notaio Napoleone, finalizzata a concordare il contenuto del contratto.

Il giorno della stipula l'avvocato Minutillo Turtur dichiarava di essersi, dapprima, incontrato con le sorelle Papa e di avere, subito dopo, raggiunto l'Ufficio dell'On. SCALOJA assieme alle due sorelle ed al compagno di Papa Beatrice, tale Domenico Apella.

Egli aggiungeva che, quel giorno, al tavolo dei contraenti si erano, altresì, presentati due funzionari del Banco di Napoli, presso il quale era stato acceso un mutuo per il pagamento del prezzo indicate nel contratto e ammontante a circa 600 mila euro.

Chiariva le ragioni della sua personale presenza all'incontro, che erano state quella di verificare la corrispondenza del testo del contratto rispetto alla minuta ricevuta, nonché quella di appurare l'esatto versamento del prezzo risultante non dall'atto definitivo, ma dal precedente compromesso.

Il teste chiariva, quindi, che, completata la lettura in contraddittorio fra le parti, le sue clienti si erano allontanate dalla sala della riunione ed erano dopo poco rientrate, confermandogli di avere ricevuto 900 mila euro. Avuta la conferma del versamento, egli aveva invitato le due venditrici a sottoscrivere il contratto.

Circa la condotta tenuta quel giorno dall'imputato SCAJOLA, il teste riferiva che l'allora Ministro si era presentato al momento del loro arrivo, porgendo i suoi saluti, per poi allontanarsi e fare rientro nella sala solo al momento della sottoscrizione finale dell'atto.

Successivamente, le sig.re Papa si erano recate presso la Deutsche Bank per versare gli assegni su un conto precedentemente aperto presso tale istituto di trauenza, proprio al fine di premunirsi da eventuali pericoli insiti nel "buco nero" intercorrente fra il versamento e la conferma dell'accredito sul conto, precisando, peraltro, come tale opzione fosse il frutto di un consiglio di suo padre, impiegato di banca, alle sue clienti.

Infine, quanto alla presenza dello Zampolini il giorno della stipula, il teste dichiarava di non rammentare la circostanza, confermando, invece, e a precisa domanda della difesa, di ricordare presente il dott. Trentin.

Si procedeva, quindi, alla escussione del teste assistito Zampolini Angelo, il quale iniziava la sua deposizione affermando di avere ricevuto da ANEMONE Diego un incarico generico di trovare un appartamento. Il teste precisava, sul punto, di avere saputo solo in un momento successivo che l'appartamento da ricercarsi interessava all'imputato SCAJOLA Claudio.

L'architetto riferiva che la sua attività era stata improvvisamente interrotta, perché era stato trovato in altro modo l'appartamento di via del Fagutale, immobile che rispondeva alle esigenze dell'allora Ministro, a differenza di altro da lui individuato e che l'imputato SCAJOLA non aveva gradito.

Pur se con qualche difficoltà legata al tempo trascorso, il teste riconfermava le dichiarazioni della prima ora con le quali aveva rievocato l'effettuazione di un sopralluogo in via del Fagutale, unitamente all'On. SCAJOLA ed al coimputato ANEMONE Diego, benché non sapesse indicare con esattezza la tempistica, ovvero se l'accesso fosse intervenuto prima o dopo la stipula del compromesso.

Lo Zampolini, comunque, aggiungeva che la stessa sottoscrizione della proposta irrevocabile d'acquisto da parte dell'ANEMONE rappresentava prova certa della sua estraneità all'iniziale individuazione della casa.

Diversamente, si faceva carico della sottoscrizione del contratto preliminare che riferiva essergli stata commissionata personalmente dall'ANEMONE.

Il contante di 200 mila euro, versato all'atto del preliminare, era certamente provenuto dalle casse delle società dell'ANEMONE, anche se la materiale dazione era da ricondursi, come in altre occasioni era avvenuto (il teste ricordava il medesimo *modus operandi* per l'acquisto di un appartamento nell'interesse del Generale Pittorru, del Balducci e di un alto funzionario del Ministero delle Infrastrutture), alla fattiva collaborazione della sua segretaria, Alida Lucci, o, più in generale dei suoi collaboratori, fra cui lo stesso Idri Fatim, uomo di fiducia dell'imprenditore.

Circa gli abboccamenti intervenuti per la fissazione del luogo in cui stipularsi il rogito, il teste disconosceva la firma apposta sulle comunicazioni fatte alle sorelle Papa, affermando, per contro, di avere conosciuto il luogo definitivo della stipula dallo stesso ANEMONE o da qualcuno dei suoi collaboratori.

Il teste riferiva che il giorno dell'incontro si era personalmente recato in Piazza San Silvestro insieme al dott. Trentin, funzionario della Deutsche Bank che aveva piacere di conoscere l'allora Ministro. Egli dichiarava di aver portato con sé, in sede di stipula, la somma di 900 mila euro suddivisa in assegni circolari.

Tale somma gli era precedentemente pervenuta in contanti ad opera di ANEMONE Diego, il quale l'aveva fatta giungere allo sportello della richiamata banca tedesca, sì da consentirgli di trasformarla in assegni circolari con cui pagare le parti venditrici.

In merito alla consegna del denaro alle sorelle Papa, lo Zampolini ricordava che su invito del notaio Napoleone, le due sorelle si erano accomodate in una saletta attigua a quella del rogito, dove egli le aveva raggiunte ed aveva loro consegnato i 900 mila euro, forse anche alla presenza del dott. Trentin, circostanza ques'ultima che non era in grado di confermare con certezza.

Dopodiché, una volta tornate le venditrici nella sala riunioni, alla presenza del notaio le parti avevano sottoscritto l'atto di compravendita.

Quanto alla condotta dell'On. SCAJOLA, il teste ne ricordava, in termini quanto meno probabilistici, la presenza all'inizio della riunione ed al momento degli adempimenti formali.

Precisava, su domanda della difesa, di non aver mai parlato del prezzo dell'immobile con l'imputato SCAJOLA che aveva visto, peraltro, solo in occasione dell'accesso all'appartamento in parola ed in quella precedente presentazione a lui non gradita.

Sui lavori svolti nell'appartamento in via del Fagutale, lo Zampolini ricordava di avere dato dei consigli allo SCAJOLA per ricavare un altro bagno, mentre dubitava della riconducibilità della DIA alla sua persona, ben potendo essere che ANEMONE avesse elaborato la relazione tecnica con il suo ufficio, dal momento che non era mai stato remunerato per tale attività.

Riferiva, inoltre, di sapere che i lavori erano stati eseguiti da personale riconducibile direttamente o in subappalto all'ANEMONE, mentre nulla sapeva precisare in ordine al pagamento delle opere.

Altro protagonista della vicenda che ha riferito i fatti in esame è stato Trentin Luca, sentito nella sua qualità di direttore dell'Agenzia B della Duetsche Bank.

Il predetto teste, dopo aver genericamente ricollegato il nome dello Zampolini ad alcune operazioni sospette di versamento in contanti e contestuale emissione di assegni circolari, confermava che, nella sua veste di correntista della banca, questi aveva effettivamente operato, negli esatti termini di cui sopra, anche in occasione della trasformazione in titoli della somma di 900 mila euro tratti all'ordine di Papa Beatrice.

Egli precisava, inoltre, di essere stato presente al rogito su richiesta delle stesse sorelle Papa per venire incontro ad una esplicita richiesta fatta da queste ultime e a titolo di mera cortesia, essendo correntiste da poco tempo.

Il teste dichiarava che in quella occasione oltre alle venditrici ed al compagno di una delle due, erano intervenuti il notaio, un funzionario di altra banca e l'allora Ministro SCAJOLA.

Diversamente, non sapeva indicare se lo Zampolini fosse stato presente in quell'occasione, negava di avere assistito alla consegna degli assegni alle sorelle Papa, ma confermava che i titoli medesimi erano stati nuovamente versati presso la sua banca. Non sapeva rispondere, in termini di assoluta certezza, sulle modalità di presentazione in banca delle sorelle Papa nella loro veste di nuove correntiste.

Sulla vicenda dell'acquisto dell'appartamento, rendeva dichiarazioni anche la teste Corsetti Anna Maria, la quale, avendo svolto in tale contesto una attività di intermediazione, era stata pagata dalla Tecnicos, società riferibile all'ANEMONE, con una fattura ammontante a 10 mila euro.

La teste ricordava un solo sopralluogo nell'appartamento da parte dell'On. SCAJOLA, unitamente alla sua scorta, al quale erano state presenti anche le proprietarie, mentre non era in grado di ricordare se lo fosse stato anche lo Zampolini che, però, a suo dire, l'aveva precedentemente contattata per sapere se avesse qualcosa di interessante da proporre.

Infine, ella dichiarava di non aver avuto alcun rapporto con l'On. SCAJOLA, mentre in ordine alla posizione dell'ANEMONE, precisava di averlo conosciuto tramite Idrim Fati, soggetto che nel 2003 l'aveva contattata per una inserzione pubblicitaria e che sapeva essere un collaboratore del predetto imprenditore.

Circa il valore dell'immobile, la teste puntualizzava che la zona di via del Fagutale nel 2004 era stata paragonata al centro storico e che al tempo un appartamento di circa 240 metri quadrati viaggiava sui 10 mila euro al metro quadrato.

Successivamente, il Pubblico Ministero citava a comparire, perché rendessero testimonianza, tutta una serie di soggetti che avevano avuto diretta percezione, o per averli eseguiti o per averli vissuti, dei lavori edili svolti nell'appartamento in via del Fagutale n.2.

In primo luogo, veniva escusso Zicari Guglielmo, sentito nella sua qualità di amministratore del condominio dello stabile in esame, il quale collocava, non senza difficoltà, l'inizio dei lavori negli anni 2005-2006, mentre ne indicava la ultimazione alla fine del 2010. Egli aggiungeva di essere entrato una sola volta nell'appartamento, che, a suo dire, non era mai stato abitato dall'On. SCAJOLA. Anzi, il teste precisava che in una

sola circostanza, ovvero nel corso di una assemblea condominiale, aveva incontrato l'allora Ministro.

Il teste aggiungeva, comunque, che durante il corso dei lavori esisteva un responsabile, tale Graziani Alessandro, che si occupava della risoluzione delle problematiche legate alla ristrutturazione.

Il teste Sbrana Stefano, esaminato nella sua qualità di condomino dello stabile interessato dalla vicenda in esame, pur non sapendo indicare la tempistica delle opere, riferiva che le stesse erano durate circa un anno ed erano cominciate alcuni mesi dopo la vendita da parte delle sorelle Papa di cui, però, non sapeva indicare la data.

Inoltre, egli aggiungeva che durante i lavori era stata presente sul luogo una persona di fiducia del proprietario. Infine, ricordava che l'On. SCAJOLA aveva vissuto in quell'appartamento all'incirca negli anni 2006-2009.

Seguiva, quindi, l'esame dei titolari delle ditte esecutrici che avevano, come detto, realizzato opere nell'abitazione dell'imputato SCAJOLA.

Il teste Panzini Ivano, titolare della ditta Tecnar, riferiva di avere per conto di ANEMONE, a cui aveva fatturato i lavori, installato controsoffitti in via del Fagutale n. 2. Egli dichiarava, pur con molte incertezze, di avere lasciato il cantiere tra l'anno 2005 e la Primavera del 2006, mentre chiariva, sulle modalità di emissione delle fatture alle ditte di ANEMONE, che era solito collaudare le opere e predisporre l'atto di pagamento dai trenta ai sessanta giorni successivi.

Il teste Di Mari Rossano, titolare della ditta Relo Restauri, dichiarava, allo stesso modo, di avere svolto opere murarie presso l'appartamento in via del Fagutale per conto del Gruppo Anemone per cui era solito lavorare. Sulla tempistica, egli collocava i lavori nel corso dell'anno 2005 sino all'inizio del 2006.

Anch'egli spiegava che il pagamento dei lavori avveniva solitamente secondo stadi di avanzamento, mentre il saldo era reso dopo circa un mese dalla effettuazione del collaudo finale.

Il teste Mastromauro Antonino, titolare della ditta Ecotecnologia Srl, ricordava di avere effettuato alla data della fattura, ovvero il 7 febbraio 2006, un lavoro di pronto intervento per la disostruzione di una tubatura. La fattura in questione era stata emessa nei confronti dell'imputato ANEMONE.

Il teste Nervegna Fabio, titolare della ditta Staffa Ponteggi sino all'anno 2006-2007, dopo aver riferito di aver operato presso il cantiere di Piazza Zama, affermava di aver qui ricevuto l'incarico di montare un ponteggio esterno in via del Fagutale per l'istallazione di un'antenna. Sulla emissione della fattura, il teste precisava che i titoli di pagamento venivano emessi in concomitanza con il pagamento che poteva avvenire anche quattro-sei-otto mesi dopo.

Anche il teste Colò Alberto, titolare dell'omonima ditta, dichiarava di avere effettuato lavori (montaggio di una porta blindata e una finestra) in via del Fagutale nell'anno 2005 e di avere fatturato all'impresa Anemone.

Infine, Ruzzetti Patrizia, titolare di un ramo d'azienda della Italia 2000 Srl, riferiva che su indicazione della impresa Anemone, si era portata con altri dipendenti presso l'immobile in via del Fagutale per eseguire lavori di pulizia, ma di non ricordare in alcun modo l'epoca delle sue prestazioni.

Esaurito il testimoniale della Pubblica Accusa, l'imputato SCAJOLA Claudio all'udienza del 30.9.2013 rendeva l'esame nei termini di seguito riportati.

Egli, dapprima, riepilogava le modalità con le quali si era determinato all'acquisto dell'appartamento in via del Fagutale. In particolare, chiariva di essere giunto a Roma all'esito della sua elezione a deputato della Repubblica avvenuta nell'anno 1996 e di avere preso in affitto una casa in Vicolo del Piombo, dove aveva soggiornato sino all'anno 2001.

In tale data, infatti, era stato nominato Ministro dell'Interno, sicchè, per motivi di sicurezza, ed attesa l'inidoneità logistica del suo domicilio, si era trasferito in un'abitazione di servizio del Dipartimento di Polizia, dove aveva vissuto sino al momento delle sue dimissioni, avvenute il 2 luglio del 2002. Tornato ad Imperia, suo luogo natale, vi era rimasto per qualche mese, ma al suo ritorno a Roma nell'autunno del 2002 si era trasferito in una abitazione abbastanza fuori città, nella quale aveva vissuto per circa un anno.

All'inizio dell'estate del 2003, in prossimità della scadenza del contratto d'affitto, si era determinato all'acquisto di un appartamento nella capitale. Le ricerche erano, così, iniziate nel luglio del 2003, in concomitanza col suo rientro nella compagine governativa.

L'imputato aggiungeva che all'inizio era stata soprattutto la moglie, con l'aiuto di una sua conoscente, a visitare diverse abitazioni. Egli, invece, ricordava di averne personalmente visitate un paio.

Proprio in quel periodo era stato invitato a cena a casa dell'ing. Balducci, persona vicina al Vaticano, che già conosceva dall'anno 2000 perché inserito nel contesto politico. In quella cena conviviale, il Ministro aveva rappresentato allo stesso Balducci che stava cercando un'abitazione a Roma e quest'ultimo si era dimostrato disponibile ad aiutarlo.

Tant'è che nel settembre del 2003, aveva fatto visita, proprio con il Balducci, ad un appartamento in Salita Sant'Onofrio, ma sia per ragioni economiche, dato che il suo budget era di 600-700 mila euro, che per motivi di sicurezza, tale soluzione non gli era sembrata adatta. In quella occasione aveva, anche, conosciuto l'architetto Zampolini.

Egli precisava di avere continuato le sue ricerche con esito negativo sino al maggio del 2004, allorquando il Balducci gli aveva prospettato due possibili soluzioni abitative, una prima in via del Corso e l'altra in via del Fagutale. L'abitazione di via del Corso, poiché era sovradimensionata anche sotto il profilo economico, era stata immediatamente scartata dal Ministro.

Diversamente, dopo aver avuto notizie positive dalla sua segretaria all'esito di una visita in via del Fagutale, anch'egli, unitamente alla moglie, vi aveva effettuato un accesso, in occasione del quale aveva conosciuto le parti venditrici. Lo SCAJOLA ricordava di non aver fatto parola del prezzo con le sorelle Papa, perché lo stesso Balducci lo aveva informato di avere incaricato lo Zampolini di verificare.

Pochi giorni dopo, lo SCAJOLA aveva telefonato al Balducci e, dopo averlo informato che l'abitazione era di suo gradimento, era stato messo al corrente del prezzo di vendita, che si aggirava intorno ai 700 mila euro, e, contestualmente, aveva saputo dell'esistenza di un'opzione sull'appartamento ad opera di ANEMONE Diego.

Quindi, l'On. SCAJOLA aveva contattato l'ANEMONE, che egli conosceva da quando aveva abitato presso il Dipartimento di Polizia, ove l'imprenditore aveva al tempo effettuato lavori di ristrutturazione, e quest'ultimo gli aveva confermato il prezzo dell'appartamento e la necessità di fare pochissimi lavori che egli stesso era disponibile a realizzare in economia.

Da qui, si erano succeduti i contatti con la banca per accendere un mutuo e con il notaio per questioni fiscali.

Sul valore dell'appartamento, lo SCAJOLA riferiva nel corso dell'esame di non conoscere in quel tempo il mercato di Roma, di essersi fatto consigliare da altri parlamentari e di avere unicamente consultato un sito internet degli agenti immobiliari italiani, dove in relazione al luogo di ubicazione dell'immobile, in ragione della età e dello stato era possibile conoscerne il valore.

In particolare, per detto appartamento lo SCAJOLA precisava di avere appurato un valore corrispondente ai 4-4,5 mila euro al metro quadrato. Il prezzo gli era sembrato, perciò, conveniente, ed egli chiariva, sul punto, che solo in un momento successivo, leggendo giornali e carte processuali, aveva conosciuto il diverso valore d'acquisto.

Circa le modalità di stipulazione del contratto di compravendita, l'imputato chiariva che per ragioni di comodità, alle sedi bancarie prospettate inizialmente, si era alla fine preferito, come luogo deputato alla firma, il suo Ufficio. Qui, in una saletta con un tavolo di cristallo le parti si erano incontrate il 7 luglio del 2004.

Egli dichiarava, altresì, che quel giorno aveva fatto un primo ingresso nella sala, dove erano presenti le sorelle Papa, che già conosceva, il direttore del Banca di Napoli presso Montecitorio, istituto dove aveva acceso il mutuo, il notaio Napolconi, ed altre persone, fra le quali, solo leggendo gli atti d'inchiesta, aveva poi appurato esserci il compagno di una delle sorelle Papa ed un altro direttore di banca. Della presenza dello Zampolini il giorno dell'atto, l'imputato riferiva soltanto in termini possibilisti.

Dopo un breve saluto, egli si era allontanato per ragioni di servizio. Quindi, il Ministro era tornato nuovamente solo al momento della firma, a cui era seguita la materiale consegna alle sorelle Papa degli assegni tratti sul Banco di Napoli. Sempre in tale contesto, l'imputato aveva versato al notaio Napoleone la somma di 66 mila 300 euro per le spese notarili (vedi distinta allegata in atti).

Circa i lavori eseguiti in via del Fagutale, l'imputato chiariva di essersi dopo pochi giorni recato, unitamente all'ANEMONE e forse anche con lo Zampolini, presso l'appartamento, dove nuovamente era stato assicurato che le opere di ristrutturazione sarebbero state eseguite in economia. Egli dichiarava di avere avuto fretta, in quanto al tempo stava vivendo in albergo, e perciò, collocava l'inizio dei lavori di ristrutturazione alla ripresa del periodo feriale.

I lavori erano durati sei-otto mesi, in quanto il Ministro precisava in termini di certezza di aver preso possesso dell'appartamento nel marzo del 2005, così come documentato in

atti, atteso che tutti i suoi spostamenti erano oggetto di un preciso e puntuale sistema di sicurezza.

I lavori erano stati sorvegliati da una persona di sua fiducia, il geometra Graziani Alessandro, uomo del suo partito e valido professionista. Egli dichiarava di avere speso complessivamente circa 60-70 mila euro e che le modalità di pagamento erano state parcellizzate in relazione ai vari stati di avanzamento delle opere. Infatti, egli solitamente versava 3-4 mila euro al Graziani che lo informava dei lavori eseguiti, mentre, era il Graziani, per quanto a sua conoscenza, a pagare successivamente l'impresa. L'imputato, a precisa domanda del P.M., non sapeva spiegare il perché le fatture relative ai lavori in via del Fagutale fossero, invece, state emesse dalle ditte appaltatrici nei confronti dell'impresa Anemone.

Sulla data di cessazione dei lavori, egli confermava in termini di assoluta certezza che al momento dell'ingresso nell'immobile, certamente i lavori erano stati totalmente eseguiti. Circa l'installazione di un antenna o lo spurgo di una tubatura, egli non sapeva richiamare alla memoria particolari circostanze, se non indicare nuovamente il Graziani quale supervisore delle opere eseguite.

Infine, l'imputato dichiarava di non aver mai nutrito sospetti in merito alle modalità di acquisto dell'appartamento, in quanto certo della fiducia riposta in Balducci ed ANEMONE, soggetti che lo avevano aiutato a risolvere un problema.

L'esame dell'imputato veniva assistito da una produzione documentale, all'interno della quale è ricompresa una comunicazione, recante la data del 23 marzo 2005, effettuata all'Ispettorato di P.S. Viminale da parte dell'Ispettore Capo della Polizia di Stato, nel suo ruolo di coordinatore del servizio di scorta, in ordine all'avvenuto trasferimento del domicilio del Ministro presso l'appartamento in via del Fagutale n. 2. In via ulteriore, veniva, altresì, prodotta tutta una serie di fatture e contratti relativi alla attivazione delle utenze in quell'appartamento.

All'udienza del 4 ottobre 2013, oltre all'escussione del teste di parte, Scajola Maurizio, che riferiva, in particolare, di una visita fatta il 22 giugno 2005 al fratello in via del Fagutale, nel corso della quale aveva potuto constatare l'assoluta conclusione di qualsivoglia opera edile all'interno dell'abitazione, si procedeva alla escussione del consulente tecnico di parte, introdotto dalla difesa al fine di fornire una prova di tipo estimativo sul valore del bene immobile in esame.

Il teste, ing. Cima Maurizio, sentito nella sua qualità di esperto nel settore delle valutazioni immobiliari, riferiva di avere proceduto alla stima dell'immobile seguendo tre linee guida, segnatamente rappresentate dal contesto abitativo, dalla tipologia del fabbricato e dall'esame del mercato ai tempi dell'acquisto.

Dopo aver precisato che il Rione Monti, in cui risulta inserita detta unità immobiliare, è una zona centrale non di particolare pregio storico, precisava che il luogo interessato dallo stabile non è una zona residenziale, ma piuttosto di tipo essenzialmente turistico, peraltro priva di servizi commerciali e che risente della vicinanza sia della Facoltà di Ingegneria che di un plesso scolastico di grossa dimensione, collocato quest'ultimo proprio a ridosso del fabbricato che qui interessa.

Il fabbricato in cui si colloca l'immobile è stato oggetto di una ricostruzione negli anni cinquanta che lo rende avulso dal circostante contesto architettonico ben più risalente, nonostante abbia un aspetto comunque signorile.

L'immobile di cui si discute è posizionato al primo piano, ma per l'intera ala destinata al reparto notte è piuttosto un piano rialzato. La metratura è sui 210 metri quadrati, compresa una piccola loggia in cui è collocata una finestra che affaccia sull'Anfiteatro Flavio.

Quanto alle condizioni di mercato negli anni 2003-2004, il teste dichiarava che l'offerta era maggiore della richiesta, per cui il settore immobiliare era in flessione.

Perciò, guardando ai maggiori osservatori del tempo, egli aveva tratto in termini statistici dei valori estimativi medi fra un minimo ed un massimo riferibile a quella tipologia abitativa.

Il consulente aggiungeva di avere, perciò, applicato dei coefficienti che tenevano conto dei dati strutturali sopra precisati, fra i quali anche aspetti particolarmente negativi quali l'esposizione su strada, l'altezza delle soffittature, le vibrazioni causate dal passaggio della sottostante metropolitana, ma di avere, comunque sopravvalutato del 35% il valore dell'immobile per l'affaccio di quell'unica finestra sul Colosseo.

Quindi, tenendo in debito conto tutti i parametri sopra riferiti, il tecnico era giunto ad una stima attendibile di 987 mila euro, stima non suscettibile, a suo dire, di variazioni significative, dato che quell'unico elemento di pregio, rappresentato da un affaccio sul Colosseo, era stato da lui debitamente valorizzato con un importante apprezzamento del valore dell'immobile.

La difesa dell'imputato SCAJOLA introduceva all'udienza del 28 ottobre 2013 i testi Di Domenico Andrea, Abrignani Ignazio e Berruti Massimo Maria, tutti sentiti in merito alla medesima circostanza, rappresentata dalla tempistica dei lavori edili in via del Fagutale.

Il primo teste, sentito nella sua qualità di responsabile della sicurezza, affermava che in seguito al trasferimento del Ministro nella nuova dimora, aveva avuto modo di vedere l'appartamento e di constatarne la completa rifinitura.

Analogamente anche i testi Abrignani Ignazio e Berruti Massimo Maria, legati all'imputato SCAJOLA da un rapporto di colleganza partitica, ricordavano entrambi di essersi recati a casa dell'Onorevole nella Primavera del 2005 e di avere potuto apprezzare tutte le comodità di cui era dotato l'appartamento.

Nella medesima udienza veniva escusso il consulente della difesa, dott. Maugeri Vittorio che, nella sua qualità di esperto contabile, ricostruiva le operazioni bancarie mediante le quali si era formata, secondo la prospettazione accusatoria, la provvista per il pagamento del maggior prezzo dell'appartamento dello SCAJOLA.

Egli, quanto alla prima operazione con cui si era formata la provvista per il pagamento dei 200 mila euro in sede di stipula del contratto preliminare da parte dello Zampolini alle sorelle Papa, dichiarava che il primigenio assegno di 315 mila euro tratto dalla Redim 2000 in favore della Impresa Anemone Costruzioni, non risultava in atti assistito da alcuna ricevuta bancaria, come solitamente accade per ogni operazione, circostanza che, unitamente alla sproporzione fra la somma versata e quella utilizzata per contanti, faceva deporre per una inverosimiglianza dell'assunto accusatorio.

Circa la formazione della provvista di 500 mila euro generata da un versamento in contanti per un ammontare di 1,5 milioni di euro sul conto 695 che la Impresa Anemone Costruzioni intratteneva con la Banca delle Marche, egli ne affermava la natura di trasferimento cartolare, dal momento che, secondo il tecnico, era consistito in un mero passaggio di denaro da un'agenzia alla sede centrale del medesimo istituto credito.

La successiva emissione dei due assegni di 200 mila in favore della AMP Srl e di 300 mila in favore della Tecnicos, apparivano artificiosi, a detta del consulente, in quanto sarebbe stato più lineare trattenere i 500 mila dalla somma iniziale, piuttosto che realizzare un ulteriore quanto inutile passaggio.

La terza operazione concernente la provvista di 450 mila euro, avrebbe preso spunto da un precedente assegno tratto sul conto delle Iniziative Speciali Srl a favore della Medea

Progetti e Consulenze, interessata il giorno successivo dalla negoziazione di un assegno di 450 mila euro ad opera del suo amministratore Della Giovanpaola.

Sul punto, il teste contestava gli assunti degli inquirenti circa l'appartenenza della Medea al Gruppo Anemone, in ragione della impossibilità di ricondurre la predetta società a tale Gruppo per la sua compagine sociale (la Pascucci, moglie dell'ANEMONE, aveva, a suo dire, già ceduto le quote prima della presente operazione), nonché per il medesimo commercialista e per il tenore delle informazioni presenti nelle istruttorie bancarie, circostanze queste non dirimenti.

Infine, l'istruttoria aveva termine con l'escussione del teste Graziani Alessandro che, sentito nella sua qualità di tecnico di fiducia dell'On. SCAJOLA, dopo aver ripercorso le vicende abitative del Ministro, si soffermava, per quel che qui interessa, sulla questione dei lavori edili in via del Fagutale. Egli, in particolare, ricordava che i lavori avevano avuto inizio nel settembre del 2004 e che lo SCAJOLA l'aveva incaricato di seguirli, raccomandandosi di relazionarsi con ANEMONE che li avrebbe svolti in economia.

Sempre secondo la versione del Graziani erano state eseguite opere del complessivo valore di 70-75 mila euro che l'On. SCAJOLA aveva pagato in contanti, secondo progressivi stati di avanzamento a fronte dei quali era solito versare tre-quattro mila euro al Graziani che, a sua volta, pagava l'ANEMONE che non rilasciava fattura. Il teste, infatti, puntualizzava di non aver mai avuto rapporti economici con le ditte appaltatrici che erano state incaricate dei lavori dall'ANEMONE stesso.

Infine, il Graziani precisava che nel marzo- aprile 2005 i lavori erano stati ultimati, ricordando, comunque, che, in un momento successivo, era stato necessario impiantare una nuova antenna televisiva e che l'ANEMONE si era nuovamente interessato del problema. Invece, nulla di particolare sapeva riferire sullo spurgo di una tubatura.

Dalle emergenze acquisite risulta, pertanto, provata la responsabilità dell'imputato ANEMONE Diego relativamente al reato contestato.

Prima di passare alla disamina delle prove raccolte nella presente istruttoria, è bene prendere le mosse da un principio ribadito dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo il quale *"La valutazione della prova impone di considerare ogni singolo fatto e il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, e di verificare se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta,*

attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale". (Cass. Sez. 2 n. 33578 del 20/05/2010, Isoa).

Pertanto, diversamente da quanto asserito dalle difese, è proprio una lettura congiunta delle prove che deve operarsi nel presente procedimento, al fine di compiere una corretta valutazione del materiale probatorio in esame.

Non sussiste dubbio alcuno sulla inequivoca portata, in chiave accusatoria, delle dichiarazioni rese dal teste assistito Zampolini Angelo, sentito nella sua qualità di architetto ed uomo di fiducia di ANEMONE Diego.

Del resto, tale soggetto è risultato inserito nel contesto societario del richiamato imprenditore, così come testimoniato sia dai numerosi contatti con Balducci e con ANEMONE Diego registrati nel corso dell'attività intercettiva, sia dall'essere apparso, fra l'altro, come architetto progettista di un intervento di ristrutturazione del Salaria Sport Village, luogo in cui la famiglia Balducci aveva peculiari interessi, al punto che lo stesso Balducci Filippo vi era stato assunto.

Le dichiarazioni del teste in esame si presentano assolutamente attendibili per diverse ragioni, *in primis* non appare circostanza di scarso valore probatorio quella che tale individuo abbia compiuto altre 4-5 operazioni bancarie, tutte segnalate dalla stessa agenzia della Duetsche Bank alla Banca d'Italia in quanto sospette, che presentano il medesimo *modus operandi* e che sono state realizzate in concomitanza con l'acquisto di altri appartamenti destinati ad uomini delle Istituzioni.

Inoltre, deve evidenziarsi come egli appaia assolutamente credibile, quando dice di essere stato presente il giorno della consegna del maggior prezzo alle sorelle Papa, avendo indicato fra i soggetti presenti al rogito anche il direttore della Duetsche Bank, dott. Trentin, che tutti i protagonisti di quella giornata hanno riferito essere in quel luogo e che solo chi avesse effettivamente preso parte all'affare avrebbe potuto ricordare in tale veste. Dunque, lo Zampolini è credibile per aver riferito di averlo visto, portando così in atti un dato fattuale preciso ed univoco sulla sua partecipazione al rogito.

Inoltre, in termini soggettivi deve evidenziarsi altra circostanza di indubbia forza rappresentativa, ossia quella secondo la quale dalla attività istruttoria compiuta lo Zampolini non è risultato portatore di alcun interesse personale ed autonomo alla dazione della provvista, che non può che essere a lui giunta da altro soggetto fortemente interessato alle sorti della vicenda.

Che tale soggetto sia poi il riferito ANEMONE Diego emerge anche da un peculiare riscontro investigativo afferente la persona dell'Idri Fatim, uomo di fiducia del presente imputato e del Balducci. Infatti, lo Zampolini, con modalità ricostruttive che appaiono veritiere proprio in ragione della condotta assunta, ha ricollegato detto soggetto all'imputato ANEMONE, in particolare descrivendolo come colui che, unitamente alla segretaria Alida Lucci, era solito in queste operazioni portare il denaro contante presso l'agenzia della banca, in cui poi l'architetto veniva chiamato alla emissione degli assegni circolari.

Tale evenienza è stata, appunto, avvalorata dai riscontri investigativi, dal momento che in effetti l'Idri Fatim è stato denunciato il 14 ottobre 2004 da ANEMONE Daniele, fratello dell'odierno imputato, per essersi allontanato dopo aver prelevato una somma in contanti di 200 mila euro.

Inoltre, abbiamo visto come dall'esame dei contatti telefonici, verso la fine del 2008 fosse, nuovamente, emerso che ANEMONE Diego interloquiva con il tunisino, tanto che veniva decisa una perquisizione nei confronti di quest'ultimo, nel corso della quale era stato trovato un appunto scritto a penna nel quale era riportato il numero 335 8341499 con la dicitura Balducci e il numero 340 7288907 con la dicitura Diego; tali utenze telefoniche, grazie ai successivi accertamenti, erano risultate effettivamente in uso al Balducci ed all'imputato ANEMONE Diego. Infine, non a caso, veniva ritrovata in quello stesso contesto anche una copia della denuncia presentata dall'Anemone Daniele, a cui aveva fatto, peraltro, seguito una denuncia della di lui scomparsa ad opera della moglie Speranza Cristina.

Ma la riferibilità della provvista, utilizzata per l'acquisto dell'appartamento dell'On. SCAJOLA, all'imputato ANEMONE Diego si ricava, non solo dalla prova logica e dichiarativa, ma anche dalla verifica dei flussi finanziari che il Nucleo della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza ha puntualmente ricostruito in detta vicenda.

Abbiamo visto, dunque, che in data 19 maggio 2004 era stato effettuato il pagamento del contratto preliminare in favore delle sorelle Papa, tramite il versamento di 20 assegni circolari (dieci ciascuna) per un importo complessivo di 200 mila euro.

In pari data, intorno alle ore 10.24, sul conto corrente acceso presso l'agenzia 80 di via Romagna della Banca delle Marche era stato cambiato per cassa un assegno, emesso da

una società facente parte del Gruppo Anemone, denominata Rading 2002 Srl. in favore della Anemone Snc. L'assegno era stato monetizzato per un importo di 315 mila euro. Orbene, devono farsi proprie le osservazioni dell'operante circa la compatibilità tempore spaziale fra le due operazioni, anche se il CT di parte ha contestato la presente ricostruzione del flusso finanziario per carenza documentale relativa all'operazione di sportello. Ma, osserva, sul punto, il giudicante come tale circostanza appaia di secondaria importanza e che, al contrario, la ricostruzione del flusso appare congrua e collimante sia in termini quantitativi che in termini logistici.

Del resto, le società fra le quali era intervenuta l'operazione bancaria erano risultate entrambi riconducibili all'imputato ANEMONE Diego, infatti il 50% delle quote della Rading 2002 Srl risultavano intestate alla moglie dell'imputato, mentre la Anemone Snc (trasformata di fatto nella impresa Anemone Costruzioni) era certamente a lui riferibile. Venendo, poi, alla formazione della provvista relativa ai 900 mila euro, versati in contanti alle sorelle papa in sede di contratto definitivo, emerge che il 6 luglio 2004, ovvero il giorno prima del rogo, lo Zampolini aveva, come detto, previo versamento di denaro in contanti presso lo sportello b della Deutsche Bank, ottenuto contestualmente l'emissione di 80 assegni circolari.

Orbene, abbiano già ricostruito, secondo le indagini svolte, le tre distinte manovre finanziarie che ne hanno costituito il fondamento.

La prima riferibile ad una operazione, segnalata, peraltro, dalla Banca d'Italia, effettuata in data 6.7.2004 presso l'agenzia 80 della Banca delle Marche, avente ad oggetto il cambio per cassa di un assegno intestato alla Medea Progetti e Consulenze per un valore complessivo di 450 mila euro. Al tempo la società, che tutte le relazioni interne alla Banca delle Marche in materia di fidi indicavano come gravitante nel Gruppo Anemone, risultava amministrata dal socio Mauro Della Giovanpaola che, solo in epoca successiva, si era liberato delle quote, cedendole ad un tale Scerbo Raffaele, soggetto risultato senza fissa dimora.

Oltretutto le indagini bancarie avevano permesso di appurare che Pascucci Vanessa, moglie dell'imputato ANEMONE Diego, nonché Lucci Alida, segretaria personale dell'imputato, avevano il potere di firma della società presso la banca in parola. Infine, era stato acclarato che la contabilità della società veniva gestita dal medesimo commercialista del Gruppo Anemone, ovvero Stefano Gazzani.

Nella giornata precedente sul conto della Medea era pervenuto un assegno di 470 mila euro, emesso in suo favore dalla società Iniziative Speciali Srl, azienda riconducibile a Giordani Mimma, madre di Rinaldi Claudio, figura apicale nell'ambito del Provveditorato Lavori Pubblici e uomo di fiducia di Balducci Angelo, anch'egli coinvolto nella inchiesta "grandi eventi".

A sua volta il conto della società Iniziative Speciali Srl era stato alimentato, in pari data, con un accredito di 600 mila euro, che la stessa Banca d'Italia aveva segnalato e che, secondo tale fonte, aveva avuto la causale "anticipo estero"

Inoltre, la provvista aveva tratto fondamento anche da una altra operazione finanziaria precedente, in particolare, il 2 luglio 2004 era stato registrato un versamento di denaro contante per un importo di 1,5 milioni di euro sul conto corrente 695, intestato alla Impresa Costruzioni Anemone di Anemone Dino & co. sempre gravitante nel Gruppo Anemone.

Dopo di ciò, sul conto corrente 695 erano stati tratti due assegni: uno a favore della AMP Srl per un importo di 200 mila euro, ed uno a favore della Tecnicos Srl per un importo di 300 mila euro. Entrambe le società, aggiungeva il teste, erano certamente riconducibili al gruppo societario Anemone, la AMP, in particolare, era risultata amministrata al tempo da Anemone Luciano, zio paterno dell'imputato ed, inoltre, era risultata la formale ditta esecutrice dei lavori in via del Fagutale, secondo la DIA presentata dallo Zampolini il 16.9.2004.

Così si perveniva alla formazione della ulteriore somma di 500 mila euro che, addizionata alla precedente, aveva costituito la provvista relativa al pagamento del maggiore prezzo di vendita dell'immobile di via del Fagutale, anche se l'operante non poteva affermare con certezza che i richiamati assegni fossero stati cambiati per contanti. Tanto precisato, anche la formazione della provvista dei 900 mila euro è certamente ascrivibile all'ANEMONE per diverse ragioni.

Prima di tutto è provato in atti che la Medea è stata una società afferente al Gruppo Anemone, non solo perché così indicata nelle pratiche di fido, ma anche perché le ulteriori indagini bancarie hanno permesso di appurare che Pascucci Vanessa, moglie dell'imputato ANEMONE Diego, nonché Lucci Alida, segretaria personale dell'imputato, avevano al tempo il potere di firma della società presso la banca e ciò a riprova di una commistione dei rapporti societari.

Inoltre, è stato, altresì, appurato che la contabilità della società veniva gestita dal medesimo commercialista del Gruppo Anemone, ovvero Stefano Gazzani, circostanza significativa e non frutto di una mera coincidenza, trattandosi di un dato fortemente collegato a ragioni fiduciarie.

Ma v'è di più, la GdF ha ritrovato, in sede di perquisizione presso la Medea, tutto un carteggio afferente i lavori in via del Fagutale che testimonia, in modo inequivoco, come delle opere edili qui realizzate si sia interessata proprio detta società per conto dell'ANEMONE, al quale, non solo i testi titolari delle ditte hanno ricondotto la riferibilità delle opere, ma lo stesso imputato SCAJOLA, riscontrato sul punto dal teste Graziani, ne ha confermato la paternità.

Non da ultima, la circostanza che in sede di fissazione delle modalità afferenti la scelta dei luoghi in cui il rogito avrebbe dovuto tenersi, il carteggio intervenuto con le sorelle Papa sia giunto ancora una volta dalla società Medea, si da non lasciare dubbio alcuno che in tutta la realizzazione della fattispecie criminosa la Medea abbia agito in nome e per conto dell'ANEMONE che, secondo la stessa deposizione dell'imputato SCAJOLA, aveva aiutato l'allora Ministro nella ricerca della casa.

A questo punto, con particolare riguardo alla seconda parte della provvista, ovvero quella che si sarebbe originata da una somma di 1,5 milioni di euro versata in contanti sul conto corrente intestato alla Impresa Costruzioni Anemone di Anemone Dino & co, deve osservarsi come il successivo passaggio, rappresentato dalla traenza di due assegni sul medesimo conto a favore della AMP Srl e della Tecnicos Srl, rispettivamente di 200 mila e 300 mila euro, non appare circostanza idonea a minare l'esatta ricostruzione del flusso finanziario.

Infatti, diversamente da quanto affermato dal CT contabile di parte, l'emissione degli assegni ha rappresentato una modalità tipica della formazione di provviste destinate alla perpetrazione di reati, attesa la necessità di confondere, in vista di possibili attività investigative, l'origine stessa del denaro.

Così ricostruita, in punto di fatto, la vicenda oggetto del presente giudizio, si da potersi ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato ANEMONE Diego, è allora necessario passare alla ulteriore disamina delle questioni di diritto che qui interessano.

In primo luogo, deve osservarsi come il delitto in esame trovi la sua fonte normativa nell'art. 7 della L. 195/1974, dove si individuano le fattispecie di illecito finanziamento ai partiti politici. La *ratio* della norma è quella di punire il finanziamento erogato da enti pubblici o da società a partecipazione pubblica, ed ancora il finanziamento erogato da società private senza la deliberazione dell'organo sociale competente e l'iscrizione dello stesso in bilancio. Pertanto, in questa ultima ipotesi, il finanziamento è consentito solo al realizzarsi di una duplice condizione: la deliberazione dell'organo sociale competente e l'iscrizione in bilancio, il venir meno dell'una o dell'altra comporta l'illiceità della contribuzione (Cass. Sez. III n. 08048 del 21.6.1999, Visco).

Oggetto della condotta è la dazione di un finanziamento inteso come mutuo di scopo che comporta l'obbligo della restituzione, o la dazione di un contributo che deve intendersi come una erogazione a fondo perduto.

I soggetti destinatari della elargizione sono, non solo il partito politico o i raggruppamenti politici, bensì, in forza della previsione dell'art 4, 1 co, L. 659/81, anche i singoli candidati o i singoli esponenti politici che prima della novella non erano contemplati.

Si tratta di un *"delitto plurisoggettivo a concorso necessario, infatti la condotta di chi corrisponde e quella di chi riceve sono tra loro inscindibilmente connesse e strettamente interdipendenti"* (Cass. Sez. VI n. 10603 del 10.7.1998, Pomicino).

Venendo ora al momento consumativo del reato, questo non necessariamente coincide con l'erogazione del contributo o del finanziamento.

Ed invero, come si è detto, le condizioni previste dalla norma, ai fini della illiceità della condotta, sono alternativamente la mancata deliberazione dell'organo sociale o la mancata iscrizione in bilancio che sono veri e propri momenti consumativi del reato e non mere condizioni di punibilità, proprio perché da esse discende la natura antigiuridica della condotta.

Orbene, ne deriva che qualora manchi la deliberazione dell'organo sociale, che di regola precede l'erogazione, sarà proprio quest'ultima a segnare il momento consumativo del reato.

Viceversa, nell'ipotesi -peraltro scolastica perché se il finanziamento è occulto difficilmente formerà oggetto di una delibera dell'organo sociale- in cui il finanziamento sia stato deliberato, ma non iscritto in bilancio, poiché, di solito, la erogazione precede la

redazione e il deposito di bilancio che hanno luogo a fine esercizio societario, il momento consumativo è rappresentato proprio dalla redazione di tale ultimo atto.

Venendo, quindi, all'ipotesi delittuosa in parola, deve osservarsi come l'Ufficio della Pubblica Accusa muova da un giusto presupposto, ovvero che la fattispecie criminosa, costituita dalla dazione dell'appartamento e dalla realizzazione delle opere edili successive, debba essere letta unitariamente, trattandosi di un delitto a consumazione prolungata o a condotta frazionata.

Tale assunto accusatorio appare condivisibile, dal momento che anche per i reati istantanei, la Suprema Corte ha ipotizzato la specie di reato a consumazione prolungata, *"allorquando le condotte che lo integrano siano frutto non di un unico atto bensì della ripetizione di condotte lesive"* sicché il termine di prescrizione decorre dalla commissione dell'ultima condotta. (Cass. Sez. IV n. 9343 del 21.10.2010, Valentini).

Tanto premesso, il Pubblico Ministero nella fattispecie che ci occupa indica come momento consumativo del reato, alla luce dell'esistenza di alcune fatture di opere edili emesse nell'anno 2006, la successiva data del deposito del bilancio, ovvero l'aprile 2007, con la conseguenza che l'odierno termine prescrizione non risulta interamente trascorso.

In verità, osserva il giudicante come tale prospettazione accusatoria non sia condivisibile, proprio alla luce di quanto sopra riportato.

Infatti, giova segnalarsi come nella ipotesi in esame il momento consumativo non possa che essere rappresentato dalla fine dei lavori di ristrutturazione all'interno dell'appartamento in via del Fagutale, poiché è proprio tale momento perfezionativo a segnare la decorrenza del termine di prescrizione, non essendo evidentemente intervenuta prima di tale data la delibera dell'organo sociale.

Viceversa, solo nel caso dell'avvenuta delibera assembleare poteva ritenersi che il momento consumativo fosse giustamente rappresentato dalla mancata iscrizione del finanziamento in bilancio e, quindi, la decorrenza del termine prescrizione muovesse dal suo deposito.

Sul punto, l'istruttoria svolta consente di ritenere in modo certo ed incontrovertibile che tale data corrisponda a quella del 23 marzo 2005, ovvero il momento in cui l'imputato SCAJOLA faceva ingresso nell'appartamento di via del Fagutale, unitamente alla sua famiglia.

La data in esame è certa, in quanto è comprovata da una nota del Capo della sua scorta indirizzata al Commissariato di zona con la quale quest'ultimo viene informato dell'intervenuto cambiamento di domicilio da parte del Ministro, momento che suggella così il termine dei lavori di ristrutturazione.

Tale nota, suffragata peraltro dalla corale e concorde prova dichiarativa raccolta sul punto, è sorretta anche dalla considerazione logica che solo alla fine dei lavori l'imputato SCAJOLA può avere ragionevolmente fatto ingresso nell'appartamento in questione.

Ma v'è di più, anche seguendo la linea ricostruttiva del Pubblico Ministero si perviene alla dichiarazione di prescrizione del reato, con un necessario adattamento.

Ed invero, risulta *per tabulas* – si vedano le tre fatture dell'anno 2006-, piuttosto che dall'esame dei titolari delle ditte che è apparso sul punto confuso e poco preciso, che, in effetti, alcune opere siano intervenute nel maggio e nel luglio del 2006, spostandosi così in avanti il termine di prescrizione.

Ma a ben vedere, le opere che ne hanno formato oggetto non sono opere di ristrutturazione, si tratta infatti della installazione di un ponteggio per il posizionamento di una antenna, della disostruzione occasionale di una tubatura, di un lavoro non meglio precisato con un costo di 44,00 euro.

Quindi, lavori non di tipo strutturale e, perciò solo, idonei nel far ritenere che proprio quel "pacchetto" finanziato, ovvero casa e lavori di ristrutturazione, non fosse più in essere dopo la data di consegna dell'immobile il 23 marzo 2005.

Pertanto, il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi decorrerebbe dalla mancata iscrizione in bilancio, a far data dall'aprile 2006, con riferimento alle fatture, relative agli anni 2004-2005, che hanno interessato il periodo della ristrutturazione edile "propriamente" detta e, sarebbe, perciò, maturato nell'ottobre del 2013, ovvero durante l'ultimo corso del presente giudizio.

Pertanto, deve concludersi, in base alle argomentazioni svolte, che deve dichiararsi non doversi procedere nei confronti di ANEMONE Diego in ordine al reato a lui ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione.

Quanto alla posizione del coimputato SCAJOLA Claudio, al quale l'Ufficio della Procura contesta in concorso con l'ANEMONE il delitto in esame, occorre prendere le mosse dalle complessive risultanze istruttorie sopra descritte, sulle quali si deve necessariamente fondare la decisione giudiziale.

Orbene, deve osservarsi come dall'esame del complessivo testimoniale escusso sia possibile desumere una estraneità dello SCAJOLA alla vicenda che ci occupa sotto il profilo squisitamente soggettivo.

In verità, dalle plurime dichiarazioni dei testi Minutillo Turtur Roberto, Zampolini Angelo e Papa Beatrice, nonché dalla ulteriore deposizione della teste Corsetti Anna Maria che ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con lo SCAJOLA, discende, in modo univoco e concludente, come il prevenuto non abbia mai fatto parola con nessuno di loro del diverso e maggiore prezzo d'acquisto dell'appartamento, sì da non potersene dedurre una sua personale conoscenza, scaturente, appunto, dalle predette dichiarazioni che, in quanto riconducibili ai principali protagonisti della vicenda, hanno natura di prova privilegiata.

In effetti, emerge dagli atti, in particolare dal contratto preliminare, come detto appartamento dovesse essere compravenduto alla somma di 1,7 milioni di euro, prezzo concordato dalle sorelle Papa con lo stesso Zampolini, il quale ha testualmente riferito in aula sulla circostanza di avere agito in quella sede su esclusiva indicazione dell'ANEMONE, soggetto quest'ultimo che aveva già siglato in epoca antecedente un atto di impegno con le venditrici.

Questo primo aspetto della vicenda, non solo emerge in termini chiari e concludenti dalla disamina delle sopra descritta deposizione testimoniale, ma non viene neppure contraddetto da alcuna altra risultanza di segno contrario.

Infatti, non può considerarsi elemento di valutazione dissonante quanto dichiarato dalla teste Papa Beatrice sul punto, dal momento che la donna ha ragionato, in merito al ruolo ricoperto dalla Zampolini all'atto della stipula del preliminare, in termini assolutamente presuntivi, come si evince dalla circostanza, riferita in sede di controesame, della mancata esecuzione in quella sede di peculiari accertamenti sulla persona del contraente finale.

Deve, inoltre, osservarsi come lo stesso avv. Minutillo Turtur ha, da parte sua, confermato l'assenza di specifici accertamenti sul punto ed ha ricondotto le sue conoscenze a quanto a lui riferito dalle stesse sorelle Papa.

Ed allora, appaiono credibili le dichiarazioni dell'imputato SCAJOLA, il quale ha affermato, nel corso dell'esame, che non aveva ragione alcuna di parlare con tali soggetti, in particolare con lo Zampolini, al quale era, peraltro, legato da una conoscenza del tutto

superficiale, del prezzo dell'immobile, dal momento che il suo unico referente, in ordine all'acquisto di detto bene, era il Balducci, che si era fatto carico di aiutarlo per la ricerca della casa ad un prezzo di circa 600-700 mila euro e poi, in un secondo momento, lo aveva, di nuovo, avvisato dell'opzione esistente sull'immobile di via del Fagutale (immobile rispondente alle sue possibilità) da parte del coimputato ANEMONE.

Con particolare riguardo alla fase della stipula è necessario analizzare, ancora una volta, le deposizioni dei testi certamente presenti il giorno del rogito, tali soggetti sono stati individuati, in termini di assoluta certezza, nello Zampolini, nell'avvocato Minutillo Turtur, nel funzionario Trentin e fra alcuni altri, nelle sorelle Papa.

Quel giorno, lontano dagli occhi del notaio redigente l'atto pubblico, le due compratrici, dopo un primo saluto generale, venivano fatte accomodare in una saletta attigua a quella della stipula, che era stata concordata presso l'Ufficio del Ministro, e in tale frangente avevano ricevuto da due soggetti il maggior prezzo dell'immobile.

In verità, se l'istruttoria ha consentito di appurare come almeno uno di tali personaggi sia stato indiscutibilmente lo Zampolini, in modo altrettanto pacifico ha permesso di escludere la concomitante presenza, in tale delicata e compromettente fase negoziale, dell'imputato SCAJOLA.

Infatti, il teste Zampolini e la parte contraente Papa Beatrice, che non hanno chiamato in causa l'imputato SCAJOLA in tale frangente, hanno reso dichiarazioni collimanti dalle quali desumere, appunto, l'assenza dell'allora Ministro al momento della consegna del denaro, essendo, piuttosto, egli intervenuto -così come anche ribadito dal teste Minutillo Turtur- alla complessiva stipula contrattuale in una prima fase di saluti e presentazioni ed in una seconda fase di formale lettura del rogito, verificatasi, guarda caso, soltanto dopo che le Papa avevano già ricevuto il denaro dallo Zampolini ed avevano cautamente rassicurato, una volta tornate nella stanza attigua, l'avv. Minutillo Turtur dell'avvenuto pagamento.

Del resto, costituisce ulteriore conferma della versione resa dallo SCAJOLA in merito alla sua inconsapevolezza del maggior prezzo di vendita dell'appartamento, lo stesso contratto di compravendita presente in atti, in cui il prezzo concordato tra le parti è, in verità, corrispondente a quanto mutuato dall'imputato con l'Istituto Banco di Napoli, i cui funzionari erano anche loro presenti il giorno del rogito, prezzo di gran lunga

inferiore a quello portato dal contratto preliminare siglato dal solo Zampolini su mandato personale dell'ANEMONE.

Inoltre, nell'ambito del quadro sopra delineato, non possono non farsi ulteriori considerazioni sulla struttura della operazione illecita in sé valutata.

In primis, non può sottacersi la circostanza, emersa in sede dibattimentale, dell'avvenuto coinvolgimento durante tutte le fasi contrattuali di una ragguardevole pluralità di soggetti, e ciò in palese contrasto con quelle pratiche di ragionevole nascondimento che caratterizzano le dazioni illecite.

Altro dato acclarato nel corso della istruttoria è stato, come abbiamo già illustrato, quello rappresentato dalla natura dell'attività di intermediazione posta in essere dallo Zampolini che ha apertamente dichiarato di avere agito in sede di preliminare nel solo interesse dell'ANEMONE, personaggio quest'ultimo in relazione al quale non è stata raggiunta alcuna prova indiscutibile circa una possibile condivisione con il coimputato SCAJOLA di un qualsivoglia *pactum sceleris*.

Anzi, deve ribadirsi, sul punto, come dalla prova raccolta non possa farsi discendere l'esistenza di una conoscenza da parte dello SCAJOLA, così come richiesto in sede giurisprudenziale, non solo del trasferimento di una dazione in suo favore, ma ancor prima *"della sua provenienza e della mancanza delle condizioni che l'avrebbero resa legittima"* (Cass. Sez. VI, n. 5531 del 27/3/1996).

Infatti, deve osservarsi che, se è innegabile in termini oggettivi che, ai fini della integrazione del reato, si debba assistere al trasferimento materiale di un contributo od elargizione in favore di un partito o di un singolo esponente politico, è, pur vero, sotto il profilo soggettivo, che anche l'*accipiens* debba conoscere non solo l'esistenza della dazione ma, ancor prima, che essa abbia avuto i caratteri della illiceità, ovvero che sia provenuta da una società, piuttosto che da un privato cittadino, e che sia stata effettuata senza il rispetto delle condizioni essenziali che la rendono conforme al dettato normativo, ovvero l'assenza di una preventiva deliberazione dell'organo assembleare e la mancata iscrizione in bilancio, condizioni queste da cui la stessa Suprema Corte fa dipendere l'esistenza della fattispecie di reato (Cass. Sez. VI n. 81 del 13.1.1994).

In via ulteriore, deve, altresì, aggiungersi come la riconducibilità soggettiva del contributo illecito all'odierno imputato avrebbe comportato, assai verosimilmente, una necessaria accuratezza nella scelta delle modalità afferenti al trasferimento del denaro,

soprattutto con particolare riguardo alla fase finale della ricezione, invece, nel caso di specie, lo spostamento ultimo della provvista, anziché seguire canali di trasferimento capaci di azzerarne abilmente la tracciabilità, è stato realizzato con modalità operative grossolane, dal momento che lo stesso Zampolini, nell'operare il cambio assegni -non si dimentichi nominativi- per una valuta così importante presso la Deutsche Bank di Piazza Argentina, ha dato luogo ad una operazione di natura palesemente sospetta che veniva, non a caso, segnalata nell'immediato, sì da comportare la conseguente comunicazione di una puntuale *notitia criminis* ad opera della Banca d'Italia.

Che, poi, l'imputato SCAJOLA non si sia trovato nelle condizioni di conoscere il maggiore prezzo d'acquisto, e non ne abbia, peraltro, immaginato neppure la cospicua entità, è desumibile dalla stessa consulenza tecnica versata in atti dalla difesa, relazione tecnica per mezzo della quale si è inteso dimostrare un differente valore dell'immobile, certamente più rispondente al mercato immobiliare dell'epoca.

Le conclusioni a cui è giunto il CT di parte appaiono, in verità, condivisibili e ragionevoli sia in ordine alle modalità di conteggio del valore del bene, del quale sono stati giustamente valutati anche gli aspetti di negatività, sia in relazione allo specifico computo di un moltiplicatore ai fini della valutazione del maggior prestigio dell'appartamento per l'affaccio sull'Anfiteatro Flavio.

In verità, emerge dalla consulenza scritta, prima ancora che dalla stessa deposizione dell'esperto, che tale aspetto è stato considerato con un apprezzamento del valore dell'immobile che, giustamente, è stato calcolato proprio sulla porzione dell'appartamento interessato da detto specifico elemento architettonico.

Si aggiunga, inoltre, come tale relazione tecnica si presenti esaustiva e convincente, in quanto si è ulteriormente avvalsa di un metodo comparativo, attraverso il quale sono stati avvalorati nello specifico i risultati tecnici raggiunti.

A questo punto, non sfugge al giudice un'obiezione di fondo (peraltro formulata anche in sedi extragiudiziarie) che si sostanzia nell'interrogativo su come sia stato possibile che l'ANEMONE abbia contribuito in modo così determinante all'acquisto dell'appartamento in via del Fagutale, pagando una cospicua parte del prezzo, senza che il beneficiario di una siffatta elargizione ne sapesse alcunché.

Si tratta di una considerazione tutt'altro che peregrina e di indubbio impatto suggestivo, anche in virtù del notevole risalto che è stato dato, a suo tempo (e non solo), alla vicenda che ci occupa dai mezzi d'informazione.

Ma, al di là delle amplificazioni mediatiche, compito di chi giudica è quello di valutare se la stessa obiezione possa rivestire sul piano probatorio, segnatamente quello della prova logica e presuntiva, una valenza incontrovertibile, così come preteso dalla Pubblica Accusa.

Ed invero, giova evidenziare, sulla scorta della istruttoria dibattimentale sin qui svolta, come lo SCAJOLA, dopo una temporanea fuoriuscita dalla vita politica del Paese, verificatasi nel luglio del 2002, sia rientrato nella compagine governativa proprio nella estate dell'anno successivo (in concomitanza con l'inizio, da parte propria e della moglie, delle ricerche di un'abitazione), riacquistando, perciò, pienamente tutto il suo potere d'influenza politica.

In siffatto contesto, allora, non appare per nulla inverosimile ipotizzare, in primo luogo, che un personaggio come il Balducci, una volta richiesto dallo SCAJOLA di aiutarlo a trovare un'abitazione ed una volta apprezzato il suo interesse per l'appartamento al Colosseo, possa aver pensato, unitamente all'ANEMONE, di sfruttare positivamente quella situazione, in vista di eventuali richieste di favori da avanzare all'allora Ministro.

Sicché, appare dunque verosimile che i predetti personaggi, nella previsione di un netto rifiuto dello SCAJOLA a fronte di un'offerta di aiuto economico di quella portata, si siano determinati a versare il maggior prezzo d'acquisto senza che lo SCAJOLA ne fosse a conoscenza, ben consapevoli di porlo, a quel punto, di fronte ad un fatto compiuto e, conseguentemente, in una situazione di sudditanza psicologica e di condizionamento, a causa delle evidenti implicazioni negative che si sarebbero abbattute sull'allora Ministro nel caso in cui la notizia fosse diventata di dominio pubblico (come poi in effetti è accaduto per ragioni meramente casuali).

Certamente quanto sopra delineato rappresenta un'ipotesi, ma è altrettanto vero, però, che essa non può essere considerata, in modo aprioristico, come inverosimile o non plausibile e dunque disancorata dalla realtà, ove si tenga in debito conto la stessa personalità dei coprotagonisti dello SCAJOLA, soggetti non immuni dal coinvolgimento in altre note vicende giudiziarie.

Deriva dalle argomentazioni appena svolte come a tale ipotesi debba, perciò, essere riconosciuta, sul piano logico e presuntivo, la stessa valenza probatoria di quella alternativa formulata dalla Pubblica Accusa.

Pertanto, poiché l'istruzione dibattimentale non consente, oltre ogni ragionevole dubbio, di affermare la responsabilità dell'imputato sotto il profilo soggettivo, si impone una pronuncia assolutoria con la relativa formula.

Venendo ora ai lavori di ristrutturazione all'interno dell'appartamento che, secondo la corretta prospettazione accusatoria costituiscono un *unicum* con la dazione del maggior prezzo del bene, è, del pari, emerso come un uomo di fiducia dello SCAJOLA, ovvero il geom. Graziani, abbia supervisionato tali opere e si sia occupato di remunerare partitamente l'ANEMONE, le cui ditte operavano sul campo.

Che il Graziani fosse effettivamente presente in quei luoghi al tempo della ristrutturazione emerge dalla deposizione incrociata di altri testi estranei alla vicenda, quali l'amministratore dello stabile e un condomino di vecchia data, che hanno confermato come il tecnico fosse effettivamente colui al quale rivolgersi nel caso di insorgenza di complicazioni.

Tale circostanza, accompagnata dalla verosimile risultanza che l'imputato SCAJOLA pagasse in contanti le opere che dovevano essere fatte in economia, non è stata confutata dal restante materiale istruttorio e, semmai, trova rispondenza in un diffuso, quanto biasimevole, *modus operandi* che caratterizza usualmente i rapporti con le ditte appaltatrici, alle quali non si fa richiesta di fatturare per evitare un maggior costo nella esecuzione dei lavori.

In questo caso, poi, il soggetto indiscutibilmente incaricato di occuparsi della ristrutturazione dell'appartamento era lo stesso ANEMONE, con la conseguenza di doversi ritenere fisiologico che il rapporto debitorio si instaurasse nei suoi confronti, anche se poi, come si è argomentato, l'imprenditore era solito dirottare da un cantiere pubblico le ditte esecutrici dei lavori in via del Fagutale che a lui, in seconda battuta, fatturavano i lavori eseguiti in quella sede.

In conclusione, resta solo da aggiungersi sotto il profilo strutturale dell'illecito, che la giurisprudenza del Giudice di Legittimità, ormai da tempo, afferma che *"Pur potendosi qualificare il finanziamento occulto ai partiti come un reato plurisoggettivo, cioè a concorso necessario, va peraltro riconosciuto che siffatta struttura dell'illecito non*

esclude che uno dei due concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro. In particolare, il reato "de quo", per quanto concerne l'elemento soggettivo, non è a dolo incrociato non richiedendo la norma penale un accordo dell'erogatore e del percettore sulla provenienza del finanziamento e sulla mancanza delle condizioni che legittimerebbero lo stesso, ma una semplice consapevolezza, per la punibilità di ciascuno dei correi, dei suddetti dati" (Cass. Sez. VI, n. 5531 del 27/3/1996).

Discende, perciò, da tale principio, la conseguenza che la valutazione di estraneità al reato dell'imputato SCAJOLA in termini soggettivi, lascia impregiudicata la diversa affermazione di responsabilità a carico dell'imputato ANEMONE, nei cui confronti deve, come si è già indicato, dichiararsi il non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

La complessità della motivazione richiede il termine indicato in parte dispositiva.

P. Q. M.

Visto l'art. 531 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di ANEMONE Diego in ordine al reato a lui ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve SCAJOLA Claudio dalla medesima imputazione perché il fatto non costituisce reato.

Motivi riservati a giorni quarantacinque.

Roma, 27.1.2014.



Il Giudice
Eleonora Santolini



CANCELLIERE
Corte di Via Cavour

